



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Al Prefetto di Caserta

**Oggetto:** Rigetto della domanda di iscrizione nelle c.d. white list provinciali e adozione della informazione interdittiva antimafia nei confronti della società ECOLOGIA IAVAZZI s.r.l., con sede legale in Marcianise (CE) (provvedimenti prot. n. 45685 e n. 45686 del 13 agosto 2015) e nei confronti della società IMPRESUD s.r.l., con sede legale in Caserta (provvedimenti prot. n. 45671 e n. 45673 del 13 agosto 2015).

Procedimento di adozione delle misure di straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 – Rif. Vs nota prot. n. 46267 del 19 agosto 2015 (acquisita al protocollo Anac con n. 105303 in pari data).

Con riferimento all'oggetto, preso atto dei provvedimenti interdittivi adottati nei confronti delle società Ecologia Iavazzi s.r.l. e Impresud s.r.l., e dell'avvio del procedimento di adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014 (comunicato con note prot. n. 46265 e n. 46263 del 19 agosto 2015), si rappresenta quanto segue.

Si premette che l'applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma.

Nel caso di specie, dalle verifiche effettuate dalla Prefettura, per il tramite del competente Centro Operativo della D.I.A., risulta che entrambe le società sopra citate hanno in corso di esecuzione un rilevante numero di contratti stipulati con molteplici enti locali per l'espletamento del servizio di conferimento, raccolta e smaltimento di rifiuti.

La stessa Prefettura ha rilevato che la risoluzione dei contratti in essere, a seguito dei provvedimenti interdittivi adottati, avrebbe ricadute gravi e diffuse sia sulla continuità dei servizi



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

resi, indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, sia sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, considerato l'elevato numero di lavoratori complessivamente impiegati nelle suddette società.

Si ritiene pertanto sussistente, nella fattispecie rappresentata, l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di servizi, quali sono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che rientrano nella tipologia dei servizi essenziali e indifferibili, nonché la salvaguardia della situazione occupazionale complessiva delle due società raggiunte da informazione interdittiva, tenuto anche conto del rilevante pregiudizio che ne deriverebbe sotto ogni profilo in caso di avvicendamento di diversi operatori economici.

Tale duplice esigenza impone, tuttavia, un'attenta ponderazione ed un'approfondita disamina di tutti i contratti pubblici al fine di individuare, *in primis*, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, in seconda istanza, di selezionare i contratti in ordine ai quali si ritenga sussistente l'urgente necessità di assicurarne la prosecuzione o il completamento, in considerazione della indifferibilità dei servizi prestati e/o del considerevole numero di lavoratori impiegati.

Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, i preminenti interessi pubblici coinvolti possono trovare adeguata tutela mediante la disposizione della straordinaria e temporanea gestione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), nei confronti della Ecologia Iavazzi s.r.l. e della Impresud s.r.l., con riferimento a tutti gli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui risulti affidataria ciascuna delle suddette società. A tal proposito, si chiede, altresì, di valutare l'opportunità di nominare la medesima terna di commissari prefettizi per entrambi gli operatori economici, in considerazione del loro identico assetto societario, incaricandoli espressamente di verificare, congiuntamente alle relative stazioni appaltanti, la sussistenza, per ciascun contratto, dei richiamati presupposti per l'adozione delle misure straordinarie.

Non si ritiene, invece, che possa rientrare nell'ambito di applicazione delle citate misure straordinarie la società consortile Iavazzi Ambiente a.r.l., la quale – seppure anch'essa raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia – non risulta affidataria di alcuna commessa pubblica.

Infine, in merito al contenzioso giurisdizionale promosso sia da Ecologia Iavazzi s.r.l. sia da Impresud s.r.l., attualmente pendente in fase cautelare dinanzi al Tar Campania, si ritiene, dall'esame dei due decreti presidenziali adottati in data 20 agosto 2015 (n. 1499/2015 e n. 1500/2015) e dei connessi pareri resi dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la temporanea sospensione dell'efficacia, disposta limitatamente agli atti di risoluzione e di revoca degli affidamenti in corso, adottati da alcuni Comuni a seguito dei provvedimenti prefettizi



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

interdittivi, lasciando inalterata la validità dell'informazione interdittiva antimafia, rappresenti un ulteriore e significativo elemento di sostegno, che giustifica e avvalora l'adozione delle misure di straordinaria e temporanea gestione delle due imprese, laddove lo stesso giudice amministrativo ha circoscritto espressamente l'accoglimento dell'istanza cautelare «*in relazione alle prospettate ragioni di gravità ed urgenza, tenuto anche conto dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio di conferimento e raccolta rifiuti senza soluzioni di continuità*».

In tal senso, il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento, senza soluzioni di continuità, dei servizi resi dalle due società potrà trovare pacifica composizione mediante l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, scongiurando altresì il pericolo di un danno attuale, grave ed irreparabile, che potrebbe essere invocato dalle due società ricorrenti in occasione della prossima ed imminente trattazione collegiale in sede cautelare.

Si rappresenta, inoltre, che l'Anac procederà ad annotare nel proprio casellario informatico – oltre ai richiamati provvedimenti prefettizi (diniego di iscrizione nelle white list provinciali e informazione interdittiva) adottati per ciascuna impresa – anche l'avvio della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, con riferimento a tutti i contratti pubblici in corso di esecuzione, facenti capo alla società Ecologia Iavazzi s.r.l. ed alla società Impresud s.r.l..

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Raffaele Cantone*  
(firmato digitalmente)